



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Coordinamento Nazionale Giustizia

Via della Trinità dei Pellegrini, 1 – 00186 Roma



Sommario:



L'editoriale:

(di M. Battaglia)

Breve rassegna di giurisprudenza:

(di Red.)

1. Stato patologico nel MOBBING : negazione del risarcimento per manie di persecuzione.
2. Dipendente condannato per spaccio di stupefacenti, legittimo il licenziamento disciplinare.
3. Indennizzabilità dell' infortunio in itinere anche nel Pubblico Impiego.

L'Editoriale

di Massimo Battaglia



Ieri, 9 settembre, vi è stato il previsto incontro fra le OO.SS. e la ministra della giustizia Annamaria Cancellieri, sul delicatissimo problema della c.d. riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

La ministra Cancellieri ha immediatamente voluto precisare che si sarebbe attenuta scrupolosamente all'argomento di cui all'ordine del giorno.

Confsal-Unsa, pertanto, ha ribadito la sua netta contrarietà alla riforma così come congegnata, anche perché, vale la pena ribadirlo, **"la brillante idea" è stata frutto avvelenato (per i lavoratori) di una intesa fra ANM, qualche O.S. e alcune associazioni dell'Avvocatura.**

Il sostegno alla riforma, così "pensata" e sostenuta dai soggetti appena citati, ha creato i presupposti perché venisse partorito un provvedimento che definire iniquo, sotto vari aspetti..., significa fargli un complimento, e di cui in passato abbiamo, comunque, abbondantemente dissertato.

Comunque, pur di alleviare, in qualche modo, le certissime difficoltà di varia natura cui sarebbero andati incontro tantissimi colleghi in servizio negli uffici sopprimendi, **Confsal-Unsa "ci ha messo una pezza" sottoscrivendo, il 9 ottobre 2012, l'Accordo di Mobilità del personale interessato.**

Nel corso del nostro intervento abbiamo segnalato le tantissime disfunzioni organizzative e logistico-strutturali che l'applicazione della legge, così com'è, sta creando nei territori interessati.

Vi sono, infatti, e a vario livello, delle problematiche che, allo stato attuale, non è dato sapere come dovranno essere risolte.

Ragion per cui abbiamo richiesto alla ministra Cancellieri la diramazione di una nota finalmente chiarificatrice sulle modalità che dovranno essere adottate per la chiusura delle sedi giudiziarie interessate.

Nella sua replica la responsabile del Dicastero di via Arenula ha ribadito quella che è la sua ferma volontà, e quella dell'intero Governo, di attuare la riforma entro la prevista data del 13 settembre prossimo venturo.

Su nostra espressa sollecitazione, **ha poi confermato la piena applicazione dell'accordo sulla mobilità del 9 ottobre 2012**, nonché lo sblocco del FUA (quasi certamente entro la prossima settimana) per gli anni 2011 e 2012 , la cui ipotesi di accordo abbiamo già provveduto a sottoscrivere.

Nelle condizioni date, noi di Confsal-Unsa riusciamo a fare cose concrete che, piaccia a no, portano comunque risultati tangibili a favore dei lavoratori.

Altri, invece, perseverano nel loro atteggiamento francamente incomprensibile, fatto di chiacchiere, chiacchiere e ancora chiacchiere.

Un bla-bla-bla inconcludente che le lavoratrici e i lavoratori della Giustizia hanno da tempo ben capito.

E i numeri sulla rappresentatività all'interno del Dicastero di via Arenula (e uffici periferici) stanno lì a certificarlo.

[Torna all'indice](#)



Breve rassegna di giurisprudenza.

Cassazione Civile. Sentenza n. 19814 del 28 agosto 2013.

Stato patologico nel MOBBING : negazione del risarcimento per manie di persecuzione.

In ordine alla responsabilità datoriale in caso di mobbing si è posto il problema di capire se la stessa possa subire un'attenuazione per effetto della sussistenza di concause (*stato patologico pre-esistente*).

Nei casi esaminati dalla giurisprudenza, capita spesso che il datore di lavoro rilevi una particolare fragilità psicologica emotiva del lavoratore che si assume vittima di mobbing, oppure rilevi la presenza di altre cause che abbiano concorso a provocare il danno.

Una parte della giurisprudenza ha escluso che questi fattori possano esimere il datore di lavoro dalla responsabilità per i danni patiti. (In tal senso Cassazione Civile, sentenze del 29 agosto del 2007 n. 18262 e dell' 8 giugno 2007 n. 13400).

Tuttavia, secondo altro diverso e recente orientamento, il mobbing, proprio perché non può prescindere da un supporto probatorio oggettivo, non può essere imputato in via esclusiva o prevalente al vissuto interiore del soggetto, ovvero, all'amplificazione da parte del lavoratore delle normali difficoltà che caratterizzano la vita lavorativa di ciascuno.

Secondo tale indirizzo, *"possono essere stigmatizzate come condotte di mobbing soltanto le fattispecie più gravi e non i meri episodi di inurbanità, scortesia o addirittura maleducazione", (...)* *"con la conseguenza che non tutte le condotte del datore debbono essere considerate illecite per il solo fatto che sono avvertite come lesive dal solo lavoratore a causa della sua fragilità soggettiva nei rapporti personali, non potendo l'ambiente di lavoro, divenire una sorta di "Casa di Cura" per lavoratori delicati e fragili come cristalli".* (Sul punto le sentenze del Tribunale di Trieste sez lavoro del 14-01-2011e del Tar Campania Napoli sez VII dell'11 marzo 2011 n. 1444)

Premesso quanto esposto, nel caso di cui ci si occupa, la Suprema Corte di Cassazione con la **sentenza n. 19814 del 28 agosto 2013**, seguendo tale ultimo orientamento e confermando la decisione dei giudici di merito, ha affermato l'esclusione del risarcimento del Mobbing nel caso di vittima sofferente di manie di persecuzione.

Invero, secondo gli ermellini, la ricorrente, per soggettività caratteriale tendeva ad interpretare quelle che possono essere normali vicende lavorative come offese; un atteggiamento, protendendo a personalizzare come ostile ogni avvenimento come elemento di turbativa dell'ambiente di lavoro.

Al riguardo, anche la consulenza medico-legale d'ufficio aveva evidenziato un danno biologico di lieve entità rientrante nel concetto di sofferenza endogena, verosimilmente ascrivibile alla personalità che condizionavano la percezione che la ricorrente aveva delle proprie vicende lavorative.

Per questi motivi è stato escluso il mobbing, e per converso evidenziata la tendenza della ricorrente all'eccessiva

personalizzazione, alla 'vis' polemica, alla continua censura dell'operato della direttrice e anche delle colleghe.

Dunque affinché il giudice possa considerare come illecita quella particolare condotta del datore è necessario che il danneggiato provi la finalità illecità della condotta medesima (*analogamente a quanto previsto nell'art. 15 Statuto lavoratori e art. 1345 cod. civ.*); tuttavia si ritiene che tale finalità illecita non vada ricercata nell'intento persecutorio personale del mobber, né guardando all'aspetto soggettivo della condotta (dolo o colpa), ma la finalità illecita deve essere apprezzata dal giudice in relazione all'idoneità lesiva dei beni della persona ed all'intrinseca ratio discriminatoria, che può essere accertata con le circostanze di fatto e le caratteristiche oggettive della condotta (monodirezionalità, connotazione emulativa o abusiva, pretestuosità), oltre alla permanenza nel tempo della condotta.

[Torna all'indice](#)

Sentenza n. 20158 del 3 settembre 2013.

Dipendente condannato per spaccio di stupefacenti, legittimo il licenziamento disciplinare.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20158 del 3 settembre 2013, ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un dipendente di una Casa di Cura a seguito della sua condanna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti sebbene avvenuto al di fuori della struttura.

In particolare la Suprema Corte ha sottolineato, come correttamente osservato dai giudici di merito, che "l'elencazione delle condotte legittimanti l'irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa (ultimo capoverso dell'art. 41 Ccnl) ha valore puramente indicativo e certamente non tassativo laddove

il fondamento del recesso possa essere individuato nella nozione legale di giusta causa e cioè in un comportamento di gravità tale da comportare la lesione del vincolo fiduciario tra le parti."

Nel caso in esame - proseguono i giudici di legittimità - "si ravvisano ulteriori elementi che connotano più gravemente il fatto contestato rispetto all'ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva e cioè il fatto che la prestazione di lavoro si svolgeva in una Casa di Cura per degenti che (...) opera come Residenza per anziani non autosufficienti."

Il fatto addebitato al dipendente - si legge nella sentenza - "benché commesso al di fuori dell'ambiente di lavoro, necessariamente è elemento idoneo ad incrinare il rapporto fiduciario tra le parti posto che l'azienda avrebbe dovuto continuare ad attribuire compiti del genere, implicanti cioè rapporti stretti con anziani non autosufficienti, a soggetto condannato per spaccio di cocaina."

Il sapere che un dipendente addetto a mansioni che si svolgono in un ambiente così particolare e delicato (riguardino o meno l'assistenza diretta agli anziani) è stato condannato per spaccio di cocaina non può che rompere il vincolo fiduciario tra le parti, apparendo connotato da un particolare disvalore ambientale.

[Torna all'indice](#)

Consiglio di Stato (Sezione Terza). Sentenza n. 04281/2013 del 27/08/2013.

Indennizzabilità dell' infortunio in itinere anche nel Pubblico Impiego.

Recita l'art. 12 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3. *Obbligo della residenza. L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza*

l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.

L' ordinanza n. 162/2012 della Corte costituzionale precisa, espressamente, che la mancanza di autorizzazione per risiedere fuori dal comune dove è la sede di lavoro è sanzionabile sul piano disciplinare, ma non ha un effetto ostativo alla indennizzabilità dell'infortunio in itinere, chiarendo ulteriormente che è applicabile al pubblico impiego (anche nei regimi normativi precedenti a quello attuale) la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di rapporti di impiego privato che considera, ai fini dell'indennizzabilità, per abitazione del lavoratore il luogo dove si trova la sua famiglia.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato (Sezione Terza) -sentenza N. 04281/2013 del 27/08/2013- il provvedimento che nega l'indennizzabilità degli infortuni in itinere, motivato esclusivamente sotto il profilo della mancata autorizzazione a risiedere fuori dal Comune ove è situata la sede di lavoro, è illegittimo alla luce dei criteri deducibili dalla sopra richiamata ordinanza della Corte Costituzionale.

Anche nel caso che andiamo ad esporre ci troviamo di fronte ad una controversia definita in tempi biblici. Basti pensare che il ricorrente originario, come Mosè, non ha potuto vedere l' affermarsi delle proprie ragioni.

Il signor N. infatti è deceduto nel frattempo e la causa è stata portata avanti dagli eredi.

Il TAR Basilicata nel 2001, con sentenza n. 166, aveva respinto il ricorso di P. N. per l'annullamento della delibera n. 2080 del 23 novembre 1994, adottata dal Commissario straordinario della Unita' Sanitaria Locale n. 6 di Matera, con la quale era stata rigettata l'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, a seguito di incidente in itinere.

La sentenza veniva motivata con la considerazione che l'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il signor P. N. era avvenuto nel

tragitto di ritorno dal luogo di lavoro alla propria abitazione, sita in Altamura, fuori dell'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale.

Il signor N. non era stato autorizzato dall'Amministrazione a derogare all'obbligo di residenza, ex art. 27 del D.P.R. n. 761/1979 (infatti ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al DPR 10 gennaio 1957, n. 3, compreso il citato art. 12).

Per cui veniva fatto riferimento a quella giurisprudenza per la quale, la mancata autorizzazione a risiedere fuori del Comune, non consentiva di indennizzare l'infortunio in itinere del pubblico dipendente.

Il signor N. e, successivamente i suoi eredi hanno appellato la sentenza. Il signor N. era residente in Matera, anche se per evidenti valide ragioni familiari dimorava in Altamura. Viene rilevato che il Comune di Altamura pur ubicato in altra Regione, è comunque il Comune più vicino a quello di Matera.

Per l'appellante, la giurisprudenza citata dalla sentenza non è adeguata alle questioni istituzionali che i principi dell'art. 16 della Costituzione e quelli comunitari di libera circolazione richiedono, oltre ai principi di razionalità, ragionevolezza e proporzionalità.

Cita oltre all'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 3734/1994), anche significative pronunzie della Corte dei Conti (Corte dei Conti, Sez. III, Pens. Civ., n. 50725/1982; n. 35363/1978; Sez. Giur.le Sardegna, Pens. Civ. e Mil., n. 244/1995), che, nello specifico, non riconoscono, la mancata autorizzazione a risiedere fuori dal Comune, come elemento sufficiente a negare l'indennizzabilità per infortuni in itinere.

L'appellante afferma che la giurisprudenza più recente, costituzionale, civile, amministrativa giunge a ritenere indennizzabile anche l'infortunio occorso durante il percorso tra il lavoro e il luogo ove risieda la famiglia e supera ogni differenziazione, nella definizione dell'infortunio in itinere, tra rapporto di lavoro privato e rapporto di pubblico impiego.

Ragionamento svolto al contrario dall' Amministrazione, secondo la quale non avrebbero potuto essere, in ogni caso, dipendenti da causa di servizio gli esiti invalidanti dell'incidente, in quanto il Nicoletti non era mai stato autorizzato ad abitare in Altamura, e ciò in deroga all'obbligo di residenza di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 761/1979. Pertanto la violazione dell'obbligo di residenza sancito dall'art. 27 del DPR n. 761/1979 ha costituito per il signor Nicoletti "rischio elettivo di cui si è assunto tutte le conseguenze".

Viene citata a sostegno giurisprudenza risalente del Consiglio di Stato (sentenza n. 733/1983, solo l'autorizzazione dell'Amministrazione produce la conseguenza che l'infermità contratta nel corso dei quotidiani trasferimenti dal Comune di residenza alla sede di servizio è imputabile a causa di servizio) e della stessa Corte di Cassazione (che ha escluso la indennizzabilità dell'infortunio in itinere tutte le volte che il comportamento del lavoratore infortunato, quand'anche non abnorme secondo il comune sentire, sia stato contrario a norme di legge).

Il Collegio giudica l'appello fondato alla luce dei criteri interpretativi di recente stabiliti della citata ordinanza della Corte costituzionale n. 162/2012.

Mentre "non considera opponibili in questo giudizio, il cui oggetto è la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, gli ulteriori motivi di diniego a cui la USL appellata aveva già fatto riferimento negli atti presentati nel corso del giudizio e che sono stati più estesamente articolati nella relazione trasmessa dalla USL, in esecuzione della ordinanza istruttoria di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 1198/2013...Tali motivi potranno essere certamente oggetto di istruttoria e di ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione in contraddittorio con gli argomenti e gli ulteriori elementi forniti dalle parti interessate ai provvedimenti medesimi a norma della legge n. 241/1990".

[Torna all'indice](#)
